

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO**  
**DIRETTIVO DELL'ISTITUTO ITALIANO**  
**DI DIRITTO COLLABORATIVO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

ART. 1 Il Consiglio direttivo dell'Istituto provvede a convocare l'assemblea ordinaria dei soci in funzione elettorale nei termini previsti dal vigente Statuto, indicando nella convocazione il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

ART. 2 Le candidature potranno essere corredate da una sintesi storica delle attività svolte in favore dell'Istituto e di una mozione programmatica collegata alla propria candidatura da far pervenire, per e-mail o a mezzo fax alla Segreteria dell'Istituto non oltre i trenta giorni antecedenti la data indicata per la seconda convocazione dell'assemblea elettorale. La Segreteria dell'Istituto provvederà a pubblicare sul sito web dell'Istituto la lista dei candidati con i rispettivi obiettivi programmatici nell'area riservata agli iscritti.

ART. 3 Il Consiglio direttivo dell'Istituto provvederà immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature a nominare la Commissione Elettorale.

ART. 4 Le elezioni saranno regolate dalla Commissione elettorale composta da tre membri del Consiglio direttivo dell'Istituto, di cui uno assumerà le funzioni di Segretario.

ART. 5 La composizione del nuovo Consiglio direttivo dovrà rispecchiare, per quanto possibile, la distribuzione territoriale degli associati elettori nonché le diverse categorie professionali (sette avvocati, due commercialisti, due professionisti appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 6.1 del vigente Statuto).

ART. 6 A tale scopo il territorio nazionale viene convenzionalmente suddiviso in

tre macro aree, precisamente Zona Nord ( Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Triveneto, Lombardia, Emilia Romagna), Zona Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise), Zona Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

ART. 7 I consiglieri eletti rimarranno in carica per tre anni e non più di tre mandati consecutivi, salvo deroga.

ART. 8 Le elezioni si svolgeranno in Roma, a scrutinio segreto, presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione o a mezzo pec, qualora il socio rinunci alla segretezza del voto, che dovrà pervenire nell'arco temporale compreso tra le ore 00,01 del quarto giorno precedente a quello fissato per le votazioni ed entro le ore 24 del giorno precedente all'indirizzo pec del Presidente in carica.

ART. 9 L'Associato elettore, iscritto con regolare versamento della quota d'iscrizione annuale almeno sessanta giorni prima delle votazioni, può partecipare alla elezione dei consiglieri personalmente o a mezzo delega. Ciascun socio potrà avere non più di cinque deleghe (art. 9 dello Statuto vigente). L'elettore potrà esprimere fino ad un massimo di:

- sette preferenze per l'elezione dei professionisti avvocati;
- due preferenze per l'elezione dei professionisti dell'area finanziaria;
- due preferenze per l'elezione dei professionisti dell'area psico sociale.

ART. 10 L'Associato elettore che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea elettorale potrà votare:

- a mezzo pec;
- a mezzo delega compilando la scheda ed inserendola piegata in una busta anonima chiusa, inserita a sua volta, in altra busta recante il mittente votante e da lui controfirmata.

La busta dovrà essere spedita al Presidente dell'Istituto presso la sede di Via Dardanelli 46 e giungere entro il giorno antecedente la votazione (seconda

convocazione assemblea) od essere affidata a un altro socio, appositamente delegato, perché la consegna direttamente al seggio elettorale. In questo caso sulla busta esterna, oltre le proprie generalità, il votante dovrà indicare il nome del consegnatario. Le buste così ricevute saranno private della busta esterna, contenente il nominativo del votante, e la busta interna anonima, contenente la scheda di votazione, sarà inserita nell'urna elettorale dal Presidente. Si utilizzerà la scheda di votazione scaricabile dal sito dell'Istituto

ART. 11 Almeno settanta giorni prima della data prevista per le votazioni, verranno avvisati tramite mail i Soci che non risultino in regola con la quota associativa alla data considerata.

ART. 12 La proclamazione degli eletti avverrà al termine delle operazioni di scrutinio ad opera della Commissione elettorale. L'esito delle elezioni sarà reso noto subito dopo lo scrutinio e sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto. Sarà redatto un verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere custodito a cura della Segreteria. Eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate saranno esaminate e risolte ad insindacabile giudizio della Commissione elettorale seduta stante.

ART. 13 Nel caso di parità di voti fra due soci viene eletto il più anziano per iscrizione ininterrotta all'Istituto; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

ART. 14 Il voto è nullo quando la scheda di votazione ovvero la prima busta in cui è inserita (nel caso di voto per corrispondenza o per delega) rechi una firma o, comunque, un segno atto ad identificare l'Associato elettore .

Roma ,

Il Consiglio direttivo